

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI VIBO VALENTIA

Rep. n. 145

OGGETTO: Contratto d'appalto degli interventi integrati per la sistemazione dei versanti nel territorio del Comune di Vibo Valentia, "Località via Boccioni, Porto di Vibo Marina, Porto Salvo, Silica".

Atto aggiuntivo al contratto rep. n. 45 del 12 ottobre 2011.

L'anno duemiladiciassette (2017) il giorno 14 (quattordici) del mese di giugno presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia (VV), in piazza Martiri d'Ungheria, avanti a me dott. Michele Fratino, Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97 – comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono personalmente costituiti:

1) la dott.ssa Adriana Maria Stella Teti, nata a Vibo Valentia il giorno 20 febbraio 1957 (numero di codice fiscale: TTE DNM 57B60 F537M), la quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (numero di partita IVA 00302030796) nella sua qualità di Dirigente del Settore 5 – Infrastrutture Reti Protezione Civile, nominata con Decreto Sindacale n. 9 del 08 luglio 2016, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune";

2) il sig. Ilario Morelli (codice fiscale MRL LRI 59R10 H941A), nato a San Gregorio D'Ippona (VV), il 10 ottobre 1959 e residente in Spezzano della Sila (CS), Località Federici, n. 74, il quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto nella sua qualità di Procuratore dell'impresa "Consorzio Integra

Società Cooperativa”, con sede legale in Bologna (BO), via Marco Emilio Lepido, 182/2, (partita IVA 03530851207), iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna (BO), in data 11 marzo 2016, con il numero R.E.A. 526322 e all’Albo Nazionale Società Cooperative n. C114692 - Sezione cooperative a mutualità permanente, giusta Procura rilasciata dal dott. Aldo Scarantino, Procuratore Speciale del suddetto Consorzio, autenticata nella firma dal dott. Giampaolo Zambellini Artini, notaio in Bologna, in data 20 febbraio 2017, Rep. n. 41705, che si allega al presente atto in formato digitale per formarne parte integrante e sostanziale; impresa che, nel prosieguo dell'atto, sarà chiamata anche "Appaltatore".

Detti componenti, delle cui identità personali, io Segretario Generale rogante sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all’assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale premettono:

- che con contratto rep. n. 45 del 12 ottobre 2011, registrato a Vibo Valentia il 27 ottobre 2011 al n. 435, serie prima, i servizi di progettazione e l’esecuzione dei lavori relativi agli interventi integrati per la sistemazione dei versanti nel territorio del Comune di Vibo Valentia, “Località Via Boccioni, Porto di Vibo Marina, Porto Salvo, Silica, sono stati affidati all’ATI Consorzio Cooperative Costruzioni/CCC – Nautilus Società Cooperativa, per l’importo di €. 1.021.338,80 (euro unmilioneventunomilatrecentotrenta otto/80), comprensivo di lavori, servizi di progettazione e oneri per la sicurezza, oltre IVA di legge, ribasso offerto del 35,28%;

- che nel corso dell’esecuzione dei lavori, si è ravvisata la necessità di redigere una prima perizia di variante, curata dal Direttore dei Lavori, ing.

Pasquale Romano Mazza, senza aumento di spesa, approvata con determinazione dirigenziale n. 53 del 04 febbraio 2014;

- che con determinazione del Dirigente del Settore 5 - Infrastrutture Reti Protezione Civile n. 13 del 23 gennaio 2017, si è preso atto dell'avvenuta cessione in affitto del ramo d'azienda da parte del Consorzio Cooperative Costruzioni – CCC S.c., in favore dell'impresa "Consorzio Integra Società Cooperativa", ai sensi dell'ex art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006, ora art. 194, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., assumendo, quest'ultima, nei confronti della Stazione Appaltante, tutti i diritti e obblighi derivanti dal contratto, rep. n. 45/2011; giusta scrittura privata, registrata presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Imola (BO), al Rep. n. 57773 del 04.04.2016;

- che, nel prosieguo dei lavori, si è resa necessaria la redazione di una seconda perizia di variante e suppletiva, redatta dal Direttore dei lavori ai sensi dell'ex art. 132, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006 e vistata dal RUP, a seguito della quale il nuovo importo dei lavori, al netto del ribasso del 35,28% e comprensivo degli oneri per la sicurezza, è salito ad €. 984.779,99 (euro novecentoottaquattromilasettecentosettantanove/99), oltre IVA di legge;

- che detta perizia di variante, approvata con determinazione del Dirigente del Settore 5 n. 110 del 09 febbraio 2017, comprende un nuovo prezzo;

- che i prezzi applicati sono quelli presenti nel contratto principale per le lavorazioni già previste e quelli indicati nel verbale di concordamento nuovi prezzi del 09 febbraio 2017, con l'applicazione dello stesso ribasso d'asta del 35,28%;

- che detti lavori di perizia non comportano maggiori oneri per il Comune, in quanto la maggiore spesa, rispetto all'importo del contratto originario, trova copertura nella somma stanziata nel quadro economico di progetto;

- che occorre ora disporre l'accollo dei nuovi lavori all'Appaltatore agli stessi patti e condizioni del contratto principale dell'opera di che trattasi e degli atti costituenti la perizia di variante.

- che l'Ufficio Comunale ha accertato che non sussistono a carico della ditta condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, in attesa che pervengano a questo Comune le informazioni previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011, così come modificato dalle disposizioni integrative e correttive di cui al D.Lgs. n. 218/2012 e dal D.Lgs. n. 153 del 2014, relative all'Appaltatore, richieste, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., dal Comune di Vibo Valentia all'Ufficio Territoriale del Governo di Bologna, con nota prot. d'ingresso n° 65782 del 29 agosto 2016;

- che, per la stipula del presente contratto, è stato acquisito, con prot. INAIL n. 6785406, regolare certificato DURC, con scadenza 14 luglio 2017;

- che l'Appaltatore ha dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12/3/1999, n. 68;

- che tutti gli atti citati e non materialmente allegati quali parti integranti del presente atto sono depositati presso il Settore 5 - Infrastrutture Reti Protezione Civile;

- che è intenzione delle Parti comparenti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

ARTICOLO 1: Capacità a contrarre ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del

D. Lgs. n. 165/2001 e art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013.

In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 e art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, e consapevole delle sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, il sig. Marco Malagoli, nato a Modena (MO) il 18 gennaio 1962, in qualità di Procuratore del Consorzio Integra Società Cooperativa, ha dichiarato, in data 09 giugno 2017, che l'impresa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque che non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vibo Valentia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del predetto Comune nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Vibo Valentia.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Dirigente del Settore 5, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e l'Appaltatore dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto Dirigente comunale abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta.

ARTICOLO 2: Misure anticorruzione e clausole di comportamento.

Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai fini della prevenzione della corruzione, le parti dichiarano di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2017-2019, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 31 gennaio 2017 e l'assoggettabilità del presente contratto e del relativo rapporto alle misure di

prevenzione ivi previste. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad estendere gli obblighi di condotta di cui al DPR 62/2013 ed al Codice di Comportamento del Comune di Vibo Valentia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 354/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 da parte dell'Appaltatore e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore, sarà causa di risoluzione del rapporto, a norma dell'art. 2 del DPR 62/2013.

ARTICOLO 3: Oggetto dell'appalto.

Il Comune conferisce all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione dei nuovi lavori riguardanti gli interventi integrati per la sistemazione dei versanti nel territorio del Comune di Vibo Valentia, "Località via Boccioni, Porto di Vibo Marina, Porto Salvo, Silica", previsti nella perizia di variante tecnica e suppletiva, approvata con determinazione del Dirigente del Settore 5 n. 110 del 09 febbraio 2017 citata in premessa.

ARTICOLO 4: Corrispettivo dell'appalto.

Il nuovo corrispettivo dovuto dal Comune all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è fissato in complessivi €. 984.779,99 (euro novecentoottantaquattromilasettecentosettantanove/99), oltre IVA di legge così suddiviso:

- €. 955.979,99 (euro novecentocinquantacinquemilanovecentosettanta nove/99) per lavori al netto del ribasso del 35,28%;
- €. 28.800,00 (euro ventottomilaottocento/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Tale somma viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originale progetto.

ARTICOLO 5: Tracciabilità dei flussi finanziari:

a) l'Appaltatore espressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

b) si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di Banche o di Poste S.p.A. - A tal fine la stazione Appaltante provvederà a comunicare all'Appaltatore l'immediata risoluzione del contratto mediante raccomandata A.R. che avrà valore meramente accertativo e dichiarativo, verificandosi la risoluzione al momento stesso dell'accertamento della violazione;

c) i pagamenti devono obbligatoriamente riportare il codice CUP E43B10000000006 e il codice CIG 0550366064 assegnati all'intervento.

ARTICOLO 6: Modalità di pagamento.

Il pagamento verrà effettuato con bonifico bancario su c/c dedicato alle commesse pubbliche, in esecuzione ad apposito provvedimento dirigenziale, presso la UNIPOL Banca - Codice IBAN: IT 68J0312702409000000001426
Codice B.I.C.: BAECIT2B

I soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra indicato, domiciliati in Bologna, via Marco Emilio Lepido, n. 182/2, sono i sigg.:

- Onorato Vincenzo, nato a Napoli (NA), il 25/04/1974 (codice fiscale: NRTVCN74D25F839Z);

- Zagarese Adriana, nata a Padova (PD), il 02/05/1976 (codice fiscale: ZGRDRN76E42G224U);

- Montinaro Simona, nata a Lecce (LE), il 22/02/1974 (codice fiscale MNTSMN74B62E506C);

- Longo Giovanni, nato a Manduria (TA), il 05/08/1976 (codice fiscale LNGGNN76M05E882F);

- Scarantino Aldo, nato a Sassari (SS), il 11/06/1948 (codice fiscale SCRLDA48H11I452Y).

Giusta dichiarazione del 08 giugno 2017, prot. n. 1974, anticipata via e-mail, agli atti prot. n. 25457 del 09 giugno 2017.

ARTICOLO 7: Obblighi dell'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire i nuovi lavori derivanti dalla perizia di variante agli stessi patti e condizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto relativo al contratto principale dell'opera in parola, rep. n. 45/2011 e secondo le modalità riportate nei seguenti elaborati tecnici che compongono la perizia di variante di che trattasi e dai quali risulta l'aggiunta di un nuovo prezzo:

Relazione Perizia di Variante;

Relazione di Calcolo Gabbioni;

Computo Metrico Estimativo di Perizia;

Elaborati Grafici di Variante;

Quadro Comparativo;

Schema Atto di Sottomissione e Concordamento Nuovi Prezzi.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, e accetta i nuovi prezzi non previsti nel contratto principale e già concordati con il Direttore dei Lavori, con il verbale di concordamento nuovi prezzi del 09 febbraio 2017, con

l'applicazione dello stesso ribasso d'asta del 35,28%.

Tutti i documenti facenti parte di detta perizia di variante, che le parti dichiarano di conoscere per averne preso già visione esonerando me Ufficiale dalla lettura, si intendono costituenti parte sostanziale del presente contratto anche se allo stesso non materialmente allegati, vengono sottoscritti dalle parti e rimarranno depositati presso il Settore 5.

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza e di accettare che il tempo utile per l'esecuzione dei lavori di perizia rispetto a quello previsto nel contratto principale, viene prorogato di ulteriore 30 (trenta) giorni. In caso di ritardo sarà applicata una penale secondo le quantità e modalità previste nel contratto principale dell'opera e nel relativo Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Appaltatore si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso al Comune, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nella fase di esecuzione dei lavori.

Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni vigenti del Capitolato Generale d'Appalto del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145.

ARTICOLO 8: Risoluzione del contratto e recesso.

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con la messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- | | | |
|--|---|--|
| | | |
| | a) frode nell'esecuzione dei lavori; | |
| | b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione; | |
| | c) manifesta incapacità o idoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori; | |
| | d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; | |
| | e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo; | |
| | f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; | |
| | g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; | |
| | h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto o allo scopo dell'opera; | |
| | i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; | |
| | l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione; | |
| | m) inosservanza degli obblighi di cui al DPR 62/2013 ai sensi dell'art. 2 | |

del citato decreto.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ARTICOLO 9: Cauzione definitiva.

Le Parti costituite dichiarano che la polizza definitiva, già prestata per il contratto principale, è da considerarsi estesa anche ai lavori aggiuntivi.

ARTICOLO 10: Obblighi assicurativi a carico dell'impresa.

Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore ha presentato, inoltre, copia della polizza assicurativa R.C.T. n. 5457.00.33.33022785, rilasciata in Milano, in data 23 giugno 2011, dalla Società "SACE BT S.p.A.", con scadenza in data 30 giugno 2017, per un massimale di €. 500.000,00 (euro cinquecentomila/00), dalla quale risulta una copertura contro i rischi che dovesse arrecare a terzi nell'esecuzione dei lavori, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

ARTICOLO 11: Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti.

L'Appaltatore dichiara, ai sensi dell'articolo 90, comma 9, lettera b) del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori edili e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Appaltatore, altresì, ha l'obbligo:

a) di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Calabria, le condizioni economiche e normative previste dai

contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella Regione Calabria durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;

b) di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

ARTICOLO 12: Domicilio dell'Appaltatore.

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio in Vibo Valentia, presso la Casa Municipale del Comune. Il domicilio per le comunicazioni dell'Appaltatore, è la sede legale di Bologna (BO), via Marco Emilio Lepido, 182/2, tel. 051.3161300 - pec: consorziointegra@pec.it

ARTICOLO 13: Spese contrattuali.

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 145/2000, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune.

ARTICOLO 14: Registrazione.

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette al pagamento dell' IVA, per cui si richiede l'applicazione della tassa di registro in misura fissa.

ARTICOLO 15: Richiami.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa richiamo al

contratto principale rep. n. 45 del 12 ottobre 2011. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte, inoltre, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

ARTICOLO 16: Trattamento dei dati personali.

Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 13 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 07 marzo 2005, Codice dell'Amministrazione Digitale ed ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

- PER IL COMUNE: **Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**

- PER LA DITTA: **Sig. Ilario Morelli**, nella qualità

- IL SEGRETARIO GENERALE: **Dott. Michele Fratino**